

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**  
**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE**  
**ASSICURATIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA**  
**PROTEZIONE CIVILE**  
**Codice Identificativo di Gara (CIG) .....**

**TRA**

La **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile**, con sede in Roma, Via Ulpiano 11, C.F. 97018720587, nella persona del ....., nella sua qualità di ....., nato/a....., il ....., giusta decreto del ....., n. .... di rep., (di seguito per brevità anche “Committente” o “Dipartimento” o “Amministrazione”),

**E**

La società ....., sede legale in ..... (....), ....., capitale sociale Euro ....., iscritta al Registro delle Imprese di ..... al n. ...., P. IVA ....., domiciliata ai fini del presente atto ..... (.....), Via ..... in persona del legale rappresentante ....., **(eventuale)** nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito con atto a rogito del notaio in ....., Dott. ....., repertorio n. ...., con la mandante ..... con sede legale in ....., Via ....., capitale sociale Euro ....., iscritta al Registro delle Imprese di ..... al n. ...., P. IVA ....., domiciliata ai fini del presente atto in ....., ....., e la mandante ....., con sede legale in ....., ....., capitale sociale Euro ....., iscritta al Registro delle Imprese di ..... al n. ...., P. IVA ....., domiciliata ai fini del presente atto in ....., ....., (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Contraente”, “Società” o “Broker”)

Di seguito definite anche congiuntamente “Parti” e disgiuntamente “Parte”

## INDICE

PREMESSE.....	3
ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI.....	3
ART. 2 –OGGETTO.....	4
ART. 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	5
ART. 4 - DURATA CONTRATTUALE.....	5
ART. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	6
ART. 6 – PERSONALE IMPIEGATO DALLA SOCIETÀ.....	7
ART. 7 - OBBLIGHI DEL BROKER .....	8
ART. 8 – OBBLIGHI DEL DIPARTIMENTO.....	9
ART. 9 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	9
ART. 10 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE.....	10
ART. 11 – PAGAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI.....	10
ART. 12 – PROVVIGIONI.....	11
ART. 13 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	11
ART. 14 – CLAUSOLE PENALI.....	12
ART. 15 – CAUSE DI RISOLUZIONE.....	13
ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	16
ART. 17 - RISARCIMENTO DANNI E ASSICURAZIONE.....	16
ART. 18 - SUBAPPALTO.....	17
ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO .....	17
ART. 20 – RECESSO.....	18
ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	18
ART. 22 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI.....	22
ART. 23 - COMUNICAZIONI.....	22
ART. 24 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE.....	23
ART. 25 - CLAUSOLA DI SOTTOSCRIZIONE.....	23
ART. 26 – ALLEGATI.....	23
ART. 27- CLAUSOLE VESSATORIE.....	26

## PREMESSE

- a) Il Committente, con determina a contrarre di cui al decreto a contrarre Rep. n. .... ha indetto una procedura negoziata senza bando, CIG ....., ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito denominato anche Codice) per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile per un periodo di cinque anni;
- b) con il suddetto decreto la Dott.ssa ..... è stata individuata Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023;
- c) con decreto rep. n. .... del ....., l'appalto in epigrafe è stato aggiudicato in favore del Contraente;
- d) il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale e in particolare ha presentato:
- la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, rilasciata in data ..... da.....mediante garanzia fideiussoria avente numero ....., del valore di € .....pari al 5 per cento dell'importo contrattuale;
  - ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di € 40,00 ai sensi dell'art. 18, comma 10 3 dell'Allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023;
- e) il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso il Contraente ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## ART. 1

### VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI.

Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto - ivi inclusi i documenti di Gara - ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico);
- l'Allegato "B" (Offerta Economica);
- l'Allegato "C" (Offerta Tecnica);
- l'Allegato "D" (Patto di Integrità);
- la documentazione presentata dal Contraente in sede di gara.

L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito e prescritto nei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Dipartimento ed il Contraente;
- dalla documentazione di gara dell'Appalto;

- dal Decreto Legislativo Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., - “Codice dei contratti pubblici”, di seguito anche “Codice”;
- dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato, R.D. n. 2440/1923, regolamento n. 827/1924 e successive integrazioni e modifiche;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto, laddove applicabili.

In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa, predisposti dal Dipartimento, prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Contraente ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Contraente ed accettate dal Dipartimento.

## ART. 2

### OGGETTO

1. Il presente contratto ha ad oggetto lo svolgimento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa per il Dipartimento, da rendere nel rispetto della normativa vigente e in particolare del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, nonché del regolamento IVASS n.40/2018, del capitolato e dell’offerta presentata dalla Società in sede di gara. Tale servizio, in particolare, ha ad oggetto:
  - A. Servizi di consulenza e intermediazione assicurativa per le coperture nell’ambito dell’attività **ordinaria** del Dipartimento della protezione civile, ai sensi del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i. e dei relativi Regolamenti IVASS finalizzati a:
    - Stipula dei nuovi contratti assicurativi del Dipartimento della protezione civile e alla collaborazione nella gestione ed esecuzione degli stessi;
    - Gestione dei sinistri delle nuove coperture;
 come meglio specificato al paragrafo 7.1 del Capitolato tecnico;
  - B. Servizi di consulenza e intermediazione assicurativa per le coperture nell’ambito dell’attività **emergenziale** del Dipartimento della protezione civile finalizzate a:
    - consulenza specialistica per la definizione delle esigenze assicurative e nel reperimento delle polizze necessarie nelle situazioni di emergenza, come meglio specificato nel paragrafo 7.2 del Capitolato tecnico;
2. In virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico e nell’offerta tecnica che costituiscono parte integrante del presente contratto.
3. Le suddette attività dovranno essere eseguite nei limiti e alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico nonché nell’offerta tecnica, che formano parte integrante del presente contratto.
4. Rientrano altresì nell’oggetto del contratto tutte le ulteriori attività connesse ai servizi in oggetto secondo le normali consuetudini del ramo di attività.

### **ART. 3**

#### **MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

Il Dipartimento si riserva il diritto di esercitare la seguente opzione:

**Opzione di proroga tecnica ex art. 120, comma 11 del Codice:** L'Amministrazione si riserva di prorogare il presente contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente al verificarsi delle condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Qualunque modifica al presente contratto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto

### **ART. 4**

#### **DURATA CONTRATTUALE**

1. Il contratto ha la durata di cinque anni a decorrere da ....., con l'obbligo di gestione, anche dopo la scadenza del Contratto, delle singole intermedie polizze, anche eventualmente prorogate, fino alla loro data di scadenza, e, comunque, fino alla chiusura dell'ultimo sinistro relativo alle coperture assicurative intermedie dal Broker aggiudicatario fino alla loro completa definizione.
2. Nel caso di esecuzione anticipata, la predetta durata decorrerà dalla data di presa in carico del servizio.
3. È fatta salva la facoltà di recesso come di seguito indicato.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Dipartimento si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime in un apposito verbale. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 121 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i.
5. Si precisa che ove richiesto dal Dipartimento, salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nei due mesi successivi alla stipula, il Broker affiancherà il precedente aggiudicatario del servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire conoscenze, informazioni e documenti necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti e alla gestione delle pratiche o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Tali attività di affiancamento non determineranno alcun onere aggiuntivo per la Committente. Parimenti, alla scadenza del presente contratto il Broker si impegna a garantire senza oneri per il Committente, due mesi, di affiancamento, nel rispetto delle anzidette modalità, al futuro aggiudicatario del servizio.

### **ART. 5**

#### **MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. La prestazione dei servizi dovrà eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico, nell'offerta e negli altri atti di gara, con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia

professionale.

2. Il Broker istituisce una struttura organizzativa, dedicata all'espletamento del servizio coordinata da un Responsabile del servizio per tutte le attività che dovrà assumere, ivi compresa la piena responsabilità dei rapporti con il Dipartimento della Protezione civile. Nella struttura dedicata il Broker inserisce uno Specialista sinistri.
3. Il Responsabile del servizio riferirà periodicamente in merito all'esecuzione delle attività contrattuali al Capo Progetto nominato dal Dipartimento della Protezione Civile.
4. Il Broker si obbliga a garantire, nell'ambito della Attività Ordinaria la continua reperibilità del Responsabile del Servizio, o suo delegato, nei giorni lavorativi e in orario lavorativo (lunedì-venerdì dalle 9,00 alle 18,00) con adeguata sostituzione per periodi di ferie o malattia e nell'ambito dell'Attività Emergenziale si obbliga a garantire la continua reperibilità del Responsabile del Servizio, o suo delegato, sia nei giorni lavorativi che nei giorni festivi per l'intero arco della giornata (24 ore) con adeguata sostituzione per periodi di ferie o malattia.
5. Il Broker si obbliga a garantire, nell'ambito della **Attività Ordinaria** la continua reperibilità del **Responsabile del Servizio**, o suo delegato, nei giorni lavorativi e in orario lavorativo (lunedì-venerdì dalle 9,00 alle 18,00) con adeguata sostituzione per periodi di ferie o malattia e **nell'ambito dell'Attività Emergenziale** il Broker si obbliga a garantire la continua reperibilità del Responsabile del Servizio, o suo delegato, sia nei giorni lavorativi che nei giorni festivi per l'intero arco della giornata (24 ore) con adeguata sostituzione per periodi di ferie o malattia.
6. Il Broker si obbliga a garantire, nell'ambito della Attività Ordinaria la continua reperibilità dello **Specialista sinistri**, o suo delegato, nei giorni lavorativi e in orario lavorativo (lunedì- venerdì dalle 9,00 alle 18,00) con adeguata sostituzione per periodi di ferie o malattia.
7. Il Dipartimento si riserva, motivando, di chiedere la sostituzione o integrazioni delle risorse impiegate con specifiche competenze.
8. Le eventuali sostituzioni di personale durante l'esecuzione della fornitura dovranno comunque essere concordate preventivamente con il Dipartimento, dietro presentazione ed approvazione dei curricula, fermo restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento, senza oneri aggiuntivi per il Dipartimento.

## **ART. 6**

### **PERSONALE IMPIEGATO DALLA SOCIETÀ**

1. Il Broker è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Broker si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare il citato contratto collettivo anche dopo la loro scadenza e fino alla sua sostituzione. Gli obblighi relativi al contratto collettivo nazionale di lavoro suddetti vincola il Broker anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Broker si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di

lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

4. È a carico del Broker l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Dipartimento, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Dipartimento da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Broker riconosce al Dipartimento la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dal Dipartimento stesso non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Broker si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione da parte del Dipartimento e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del Servizio di cui al precedente articolo, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno della Società ovvero nell'ambito dei rapporti tra la stessa e il Dipartimento, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte del Dipartimento ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte del Dipartimento iii) inserite nell'organizzazione del Dipartimento.
7. Il Dipartimento si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte Responsabile del Servizio, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.
8. La Società si impegna inoltre a garantire al Dipartimento che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale, si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico del Dipartimento  
[\(<https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/AttiGenerali/CodiceCondotta/index.html>\)](https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/AttiGenerali/CodiceCondotta/index.html) nell'ambito della prevenzione, della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti dello stesso Dipartimento.

## **ART. 7**

### **OBBLIGHI DEL BROKER**

1. Il Broker si obbliga a:
  - a) svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse del Dipartimento, nel rispetto delle indicazioni ricevute;
  - b) non assumere qualsivoglia iniziativa che non sia preventivamente concordata con il Dipartimento,
  - c) non stipulare o sottoscrivere atti e/o documenti che possano in qualche modo impegnare il Dipartimento senza apposita e preventivamente indicazione in merito;

- d) comunicare al Dipartimento, tempestivamente, ed in ogni caso non oltre il termine massimo di 10 giorni dal perfezionamento dei relativi atti, ogni modifica inerente a assetti proprietari, della propria struttura, dei propri rappresentanti, nonché degli organismi tecnici e amministrativi della stessa e a produrre, in tali casi, anche la documentazione suppletiva eventualmente richiesta dal Dipartimento. Il Broker si impegna altresì a comunicare tempestivamente e non oltre entro 5 giorno dalla relativa notifica, l'eventuale avvio da parte dell'IVASS di procedimenti sanzionatori amministrativi e/o disciplinari nei confronti dei propri legali rappresentanti;
  - e) assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. lgs. n. 81/2008) adottando ed osservando nell'effettuazione delle prestazioni tutte le misure di prevenzione e protezione previste da leggi e regolamenti nonché le cautele imposte da norme di comune prudenza, sollevando il Dipartimento da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose;
  - f) garantire l'idoneità, l'onestà, l'affidabilità, la riservatezza e la correttezza di comportamento del personale adibito allo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto;
  - g) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. a tal fine, fermo quanto previsto al successivo art. 11, si impegna a:
    - comunicare al Dipartimento tempestivamente e comunque non oltre i 7 giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone da delegate ad operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, il Broker si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. Il Broker si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi:
    - garantire che gli strumenti di pagamento, riportino, in relazione a ciascuna transizione inerente il presente appalto, il CIG attribuito all'appalto cui i premi assicurativi si riferiscono.
2. Il Broker accetta che la comunicazione a lui effettuata in merito al pagamento polizze assicurative, da lui curate, abbia valore, per il Dipartimento nei confronti della Compagnia di Assicurazioni di quietanza liberatoria.

## **ART. 8**

### **OBBLIGHI DEL DIPARTIMENTO**

1. Il Dipartimento si impegna a comunicare tempestivamente al Broker qualsiasi accadimento che:
  - rappresenti sinistro attivo o passivo;
  - comporti variazioni di rischio.

## **ART. 9**

### **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. La Società ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Dipartimento, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie

e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Dipartimento di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio per fatto non imputabile al Broker.
3. La Società è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

#### **ART. 10**

##### **BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che possano violare diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Dipartimento azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, il contraente assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico del Dipartimento, manlevando e tenendo indenne quest'ultimo.

#### **ART. 11**

##### **PAGAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI**

1. Il pagamento da parte del Dipartimento dei premi relativi ai contratti assicurativi sarà effettuato per il tramite del Broker.
2. Il Broker si obbliga a versarli alle Compagnie interessate, in nome e per conto del Dipartimento, nei termini e nei modi convenuti e comunque non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello del pagamento da parte del Dipartimento. Ai fini del pagamento, il Dipartimento effettua le verifiche di conformità, nonché di regolarità fiscale e contributiva previste dalla legge. Nel caso le verifiche condotte sul Broker abbiano esito non positivo, il Dipartimento – previa formale comunicazione al Broker e alle Compagnie assicuratrici interessate- provvederà a versare direttamente a dette Compagnie i premi relativi ai contratti assicurativi, detraendo l'importo corrispondente alla provvigione dovuta al Broker. Tale ultimo importo sarà versato ai competenti enti previdenziali o agenzie fiscali, o eventualmente allo stesso Broker, entro i termini e secondo le modalità previste dalla legge.
3. Il versamento al Broker dei premi assicurativi sarà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c dedicato che l'Aggiudicatario comunicherà al Dipartimento. Il pagamento al Broker produce effetto liberatorio per il Dipartimento.
4. Gli strumenti di pagamento tra Dipartimento e Broker e tra Broker e Compagnie assicurative

dovranno recare l'indicazione del CIG di cui al presente contratto nonché del CIG relativo alla polizza attivata, con indicazione distinta degli importi relativi ai premi assicurativi e degli importi per provvigioni.

5. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

## **ART. 12 PROVVIGIONI**

1. I servizi oggetto del presente contratto saranno retribuiti con provvigione pari al .....% per il ramo R.C. Auto e rischi accessori e ..... % per le polizze dei restanti rami assicurativi, in ossequio a quanto previsto dalla l'offerta presentata dal Broker.
2. La remunerazione del Broker - mediante provvigione applicata ai premi assicurativi - è ad esclusivo carico delle Compagnie assicurative. Lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto non comporterà dunque per il Dipartimento il pagamento di alcun compenso, indennità o rimborso a qualunque titolo, ragione o causa derivanti direttamente o indirettamente dall'assunzione e dall'esecuzione dell'incarico.
3. I servizi oggetto del presente contratto saranno retribuiti, come da consuetudini di mercato, dalle Compagnie assicuratrici, con provvigione pari alla percentuale definita in sede di aggiudicazione. Detta provvigione sarà applicata ai contratti assicurativi conclusi a seguito delle successive procedure di affidamento in cui ci si avvarrà della collaborazione del Broker.

## **ART. 13 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che il Dipartimento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A.R., qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. La Società, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire negli eventuali contratti o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. La Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto

contrattuale, informandone contestualmente il Dipartimento e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

5. La Società si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Dipartimento e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Il Dipartimento verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura. La Società si obbliga a trasmettere al Dipartimento, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che il Dipartimento si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili al presente contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Broker, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Broker medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

#### **ART. 14**

#### **CLAUSOLE PENALI**

1. In considerazione della natura del compenso previsto per il broker, che non consente la determinazione dell'importo netto contrattuale di cui all'art. 126 del D.lgs. n. 36/2026, l'importo delle penali sarà calcolato sulla base dell'importo stimato del contratto, come previsto dal Disciplinare di gara.
2. Per ogni giorno di ritardo nell'erogazione dei servizi relativi all'attività ordinaria del Dipartimento, di cui all'art 7.1 del Capitolato Tecnico, rispetto alla tempistica indicata dal Broker in sede di

offerta, si applica una penale giornaliera pari al 1 per mille dell'importo stimato del contratto pari ad euro 74.884,60.

3. Per ogni giorno di ritardo nell'erogazione dei servizi relativi all'attività emergenziale del Dipartimento di cui all'art 7.2 del Capitolato Tecnico, rispetto alla tempistica indicata dal Broker in sede di offerta, si applica una penale giornaliera pari allo 1,5 per mille dell'importo stimato del contratto pari ad euro 74.884,60.
4. Per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di qualsiasi altra obbligazione prevista nella documentazione di gara e nel presente contratto si applica una penale pari allo 1 per mille dell'importo stimato del contratto pari ad euro 74.884,60.
5. Al fine dell'applicazione delle penali, le inadempienze contrattuali dovranno essere oggetto di una contestazione scritta del Dipartimento, cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni scritte e documentate entro 5 giorni lavorativi dalla notifica. Le penali verranno inderogabilmente applicate se l'aggiudicatario non avrà fornito alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per le controdeduzioni o se le giustificazioni fornite, a insindacabile giudizio del Dipartimento, saranno considerate insufficienti o inadeguate. La decisione verrà assunta dal Responsabile Unico del Procedimento e notificata per iscritto all'aggiudicatario.
6. Il Dipartimento, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della cauzione definitiva. In tal caso, l'aggiudicatario si obbliga a reintegrare l'ammontare della cauzione stessa in misura corrispondente all'importo escusso. In caso di inadempimento a tale obbligo il Dipartimento ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto (entro 10 giorni dalla richiesta).
7. Il Dipartimento potrà applicare penali nei confronti dell'aggiudicatario sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore presunto dell'appalto. Ulteriori inadempimenti daranno luogo alla risoluzione del contratto.
8. Resta in ogni caso salvo il diritto del Dipartimento al risarcimento danni e alla risoluzione anticipata del contratto.

#### **ART. 15**

##### **CAUSE DI RISOLUZIONE**

1. Fermo quanto previsto dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, il Dipartimento, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) mancato avvio del servizio alla data stabilita;
  - b) reiterata e grave violazione da parte dell'aggiudicatario della normativa vigente applicabile al servizio, delle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico, nonché delle condizioni, termini, modalità e costi di cui all'offerta;
  - c) salvo quanto previsto dall'art 124 comma 4 del Codice, fallimento o altra procedura concorsuale anche stragiudiziale e concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall'art. 186 bis della legge fallimentare, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), fallimento,

stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

- d) cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice;
  - e) superamento del limite massimo previsto per le penali (10% del valore dell'appalto);
  - f) frode e/o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
  - g) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
  - h) grave e reiterata violazione delle norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa del personale;
  - i) mancato pagamento dei premi delle polizze assicurative;
  - j) mancato reintegro della garanzia definitiva nei tempi prescritti dal Dipartimento;
  - k) reiterata violazione delle disposizioni in merito alla sostituzione del personale addetto al servizio.
  - l) mancata copertura dei rischi ai sensi dell'art. 17;
  - m) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Dipartimento, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
  - n) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dalla Società ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
  - o) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
2. Il Dipartimento, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
- a) qualora nei confronti della Società sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - b) il venir meno dell'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI) per perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente o per rinuncia all'iscrizione da parte dell'intermediario;
  - c) il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento ad esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
  - d) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le previsioni di cui all'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023.
4. In seguito alla risoluzione del contratto, residua in capo all'aggiudicatario l'obbligo di trasferire in forma adeguata agli Uffici di riferimento dell'Amministrazione, o al Broker subentrante su richiesta del Dipartimento, i dati e i documenti in suo possesso relativi alle polizze vigenti e a quelle già scadute, nonché di ottemperare all'obbligo imposto dall'ultimo comma dell'art. 21 del

Capitolato tecnico, ovvero fornire il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Dipartimento o a terzi da questo designati.

5. Ove si verificano le circostanze di cui commi precedenti il Dipartimento si riserva la facoltà di interpellare i soggetti presenti nella graduatoria di cui alla presente procedura di gara, in ordine di merito, e di stipulare il nuovo contratto per il servizio di brokeraggio con il primo soggetto che accetti le medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### **ART. 16**

##### **GARANZIA DEFINITIVA**

1. A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto o al medesimo correlati ai sensi di legge, l'Impresa ha costituito in favore del Dipartimento la cauzione definitiva n. ....del.....prevista dall'art. 53 e 117 del D.lgs. 36/2023 rilasciata da ..... per un importo di euro ..... pari al 5% dell'importo stimato del contratto pari ad euro 74.884,60.
2. Tale cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
3. Resta fermo in ogni caso il diritto del Dipartimento al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La garanzia dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto e comunque fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 117 comma 8 del Codice.
5. Il Broker è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Dipartimento si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del Dipartimento. In caso di inadempimento a tale obbligo il Dipartimento ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto

#### **ART. 17**

##### **RISARCIMENTO DANNI E ASSICURAZIONE**

1. La Società assume ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto ed è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti in materia.
2. La Società assume a proprio carico l'onere di risarcire ogni eventuale danno che possa derivare, per colpa o dolo propri o del personale impiegato nell'esecuzione del contratto, al Dipartimento, ai dipendenti di questo, ai terzi nonché alle cose di sua proprietà e pertinenza, con espressa esclusione dal Dipartimento da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
3. La Società è altresì responsabile dei danni derivanti dalla responsabilità civile professionale per l'attività di assistenza e consulenza svolta, ovvero in generale dei rappresentanti legali e del direttore generale in forza dell'iscrizione al RUI, per perdite patrimoniali arrecate da negligenze ed errori professionali propri ovvero negligenze, errori professionali ed infedeltà dei manager, dipendenti o collaboratori o comunque delle persone del cui operato risponde a norma di legge, in relazione all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali ad esso riferibili.
4. A fronte di tali obblighi, l'Impresa ha stipulato con la Compagnia ..... la polizza

assicurativa della Responsabilità Civile Professionale prevista dall'art. 11 del Regolamento IVASS n. 40/2018 ed all'art. 112, comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., valida in tutto il territorio dell'Unione Europea.

5. La copertura assicurativa dovrà essere prestata fino al completo adempimento di tutte le prestazioni contrattuali e in essa dovranno essere considerati terzi anche i dipendenti del Dipartimento. Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 del c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni dell'Impresa saranno opponibili al Dipartimento.
6. Qualora dovesse venire meno, per qualsiasi fatto, la copertura assicurativa di cui al presente articolo si applica l'art. 15, comma 1 lettera l).
7. Resta comunque ferma la responsabilità dell'Impresa anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra.
8. La polizza assicurativa prestata dall'Impresa dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subfornitrici e dalle imprese mandanti.
9. L'Impresa è tenuta a fornire, ad ogni scadenza, copia della quietanza di pagamento dei relativi premi e ad adempiere agli obblighi derivanti dalla polizza di assicurazione.

#### **ART. 18**

##### **SUBAPPALTO (*eventuale*)**

1. Il Dipartimento provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
2. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
3. Il Contraente che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
4. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto all'Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94-98 del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
5. Al ricorrere della fattispecie di cui all'art. 119, comma 11 del Codice e in mancanza di un'espressa rinuncia scritta al diritto al pagamento diretto trasmessa a mezzo pec dai subappaltatori al Dipartimento, ai fini del pagamento diretto di questi ultimi, il Contraente presenta, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, il piano dei pagamenti relativo ai subappaltatori, ripartito su base trimestrale, unitamente ad una dichiarazione del subappaltatore recante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, ai fini della tracciabilità

dei flussi finanziari.

6. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
7. Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94-98 del Codice.
8. Stante la natura del servizio, finalizzato a garantire la tutela dell'incolumità pubblica, al fine di rafforzare il controllo sul servizio medesimo le prestazioni eventualmente subappaltate non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.
9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Contraente, che rimane responsabile nei confronti del Dipartimento, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
10. Il Contraente è responsabile in via esclusiva nei confronti del Dipartimento dei danni diretti che dovessero derivare al Dipartimento o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, si impegna a manlevare e tenere indenne il Dipartimento da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi anche a seguito di violazioni del Regolamento GDPR.
11. Il Contraente si impegna a comunicare al Dipartimento, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del Contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.
13. **(in alternativa)** L'impresa ha dichiarato di non subappaltare le prestazioni oggetto del contratto.

#### **ART. 19**

##### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

In considerazione della specificità e peculiarità nonché della natura intellettuale dei servizi è fatto divieto assoluto di cedere il Contratto.

In caso di inosservanza da parte dell'Impresa degli obblighi di cui sopra il Dipartimento, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno, avrà facoltà di risolvere immediatamente il Contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali.

L'Impresa può cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, D.Lgs. 36/2023 s.m.i.. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

#### **ART. 20**

##### **RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

Alla data di efficacia del recesso, il Broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione. In particolare, andranno rispettate le previsioni di cui agli artt. 10 e 21 del Capitolato tecnico.

L'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

#### **ART. 21**

##### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.
2. Il Titolare del trattamento dei dati è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile con sede legale in Via Ulpiano 11, 00193 Roma, protezionecivile@pec.governo.it.
3. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, ha designato quale Responsabile della protezione dei dati personali l'avv. Eugenio Cipolla con recapito in Via Ulpiano 11, 00193 Roma. Per eventuali comunicazioni al responsabile è possibile utilizzare i seguenti contatti:
4. e-mail PEC: protezionecivile@pec.governo.it;
5. e-mail: responsabileprotezionedatidpc@protezionecivile.it.

#### **ART. 22**

##### **ONERI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico dell'Impresa tutte le spese e gli oneri per l'espletamento dell'incarico, i rischi allo stesso connessi nonché gli oneri derivanti dalla vigenza, per tutta la durata dell'incarico, della polizza di cui all'art. 112, comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005.
2. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
3. L'imposta di bollo è a carico dell'affidatario.

#### **ART. 23**

##### **COMUNICAZIONI**

1. Tutte le comunicazioni concernenti lo svolgimento dei servizi dovranno avvenire in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata e riportare il Codice Identificativo Gara.

2. Ai fini delle comunicazioni di cui al precedente comma l'impresa elegge domicilio al seguente indirizzo: ..... e indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata. *(eventuale) In caso di RTI le comunicazioni effettuate agli indirizzi comunicati dalla mandataria si intendono ricevute e conosciute anche dalle imprese mandanti.*

**ART. 24**  
**FORO COMPETENTE**

1. Per le controversie che dovessero nascere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto o comunque in connessione o in dipendenza dello stesso saranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

**ARTICOLO 25**  
**CLAUSOLA DI SOTTOSCRIZIONE**

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica con firma digitale delle parti.

**ART. 26**  
**ALLEGATI**

Il presente contratto è corredato dai seguenti documenti:

- l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico);
- l'Allegato "B" (Offerta Economica);
- l'Allegato "C" (Offerta Tecnica);
- l'Allegato "D" (Patto di Integrità).

Il Committente  
*Firmato digitalmente*

La Società  
*Firmato digitalmente*

**CLAUSOLE VESSATORIE**

Con la sottoscrizione digitale del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del cod. civ., l'Impresa dichiara di approvare specificamente le previsioni di cui ai seguenti articoli: Art. 4 – Durata contrattuale; Art. 10 - Brevetti industriali e diritti d'autore; Art. 11 – pagamento dei servizi

assicurativi; Art. 12 – Provvigione; Art. 13 - Risarcimento danni e assicurazione; Art. 14 - Clausole penali; Art.15 - Clausola risolutiva espressa e altre cause di risoluzione; Art. 18- Penali; Art. 20-Recesso ; Art. 21 – Trattamento dei dati personali; Art. 24 - Foro competente.

La Società

*Firmato digitalmente*